

Pubblicato il 08/05/2020

N. 02475/2020 REG.PROV.CAU.
N. 02233/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2233 del 2020, proposto dal Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio eletto ope legis in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

contro

il signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Aristide De Vivo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la riforma

dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Prima Quater, n.-OMISSIS-.

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del signor -OMISSIS-;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2020 il Cons. Roberto Caponigro;

Visto l'art. 84 del decreto legge n. 18 del 2020.

Visto che il T.a.r. per il Lazio, Sezione Prima Quater, con ordinanza n. - OMISSIS-, ha rinviato la trattazione del merito della controversia alla udienza pubblica del 28 settembre 2020, sicché non può ritenersi venuto meno l'interesse alla trattazione del presente appello cautelare;

Visto che, con nota del 4 maggio 2020, la parte appellata ha chiesto il differimento dell'udienza a data successiva al termine della fase emergenziale al fine di poter discutere oralmente la controversia, ai sensi dei principi costituzionali e comunitari a presidio e garanzia del diritto di difesa;

Visto che, in data 6 maggio 2020, la parte appellata ha depositato un'istanza confermativa della richiesta di rinvio dell'udienza, evidenziando che la parte appellante, in data 5 maggio 2020, ha depositato documenti e note di udienza in violazione dei termini a difesa previsti dal c.p.a., come confermati dalla presente normativa emergenziale;

Rilevato che il deposito effettuato in data 5 maggio 2020, con cui il Ministero dell'Interno si è opposto alla richiesta di rinvio formulata dai ricorrenti, confermando l'interesse alla trattazione dell'appello cautelare, si presenta irrilevante, in quanto le ragioni dell'appello cautelare sono state già evidenziate in maniera diffusa con la proposizione dell'impugnativa cautelare;

Ritenuto che il differimento richiesto possa compromettere la ragionevole durata del presente giudizio cautelare e che manifeste esigenze di economia processuale - potendo il decorrere del tempo privare di utilità la richiesta cautelare avanzata dall'Amministrazione - inducono a disattendere la indicata richiesta di differimento (cfr. ordinanza Cons. Stato, VI, 21 aprile 2020, n. 2539, nella sua parte conclusiva);

Considerato che, alla delibazione propria della fase cautelare, l'appello proposto dall'Amministrazione è meritevole di accoglimento, in quanto:

- l'ammissione con riserva dell'interessato al corso di formazione, a prescindere dal superamento della prova orale e dalla sua collocazione tra i vincitori del concorso, costituisce per il ricorrente un'utilità maggiore di quella che allo stesso potrebbe derivare dall'eventuale accoglimento del ricorso;

- i criteri per la valutazione del colloquio sono stati espressamente indicati nel verbale della Commissione n. 1 del 25 febbraio 2019 ed hanno fatto esplicito riferimento ad aspetti sia sostanziali che formali;

- la motivazione del giudizio tecnico, con cui è valutata la prova orale, può ritenersi espressa in modo esaustivo con l'attribuzione di un punteggio numerico, incombendo, di contro, sul ricorrente l'onere di provare l'abnormità della valutazione espressa;

Ritenuto equo disporre la compensazione delle spese del doppio grado del giudizio cautelare.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, accoglie l'appello cautelare e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, respinge l'istanza cautelare proposta in primo grado.

Compensa le spese del doppio grado del giudizio cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte appellata.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2020 svoltasi in videoconferenza ai sensi dell'art. 84 del decreto legge n. 18 del 2020, con l'intervento dei magistrati:

Antonino Anastasi, Presidente

Daniela Di Carlo, Consigliere

Francesco Gambato Spisani, Consigliere

Alessandro Verrico, Consigliere

Roberto Caponigro, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Roberto Caponigro

IL PRESIDENTE
Antonino Anastasi

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.